



**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE**  
**Il Vice Ragioniere Generale**  
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
 ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
 Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Capo di Gabinetto – Dott. Sergio Pollicita

Al Sig. Assessore al Bilancio e alle società partecipate – Avv. Brigida Alaimo

Al Sig. Segretario Generale – Dott. Raimondo Liotta

Al Sig. Direttore Generale – Dott. Eugenio Ceglia

Al Collegio dei revisori

**OGGETTO:** Deliberazione della Corte dei Conti n. 193/2025 di approvazione del Piano di riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Palermo – debiti fuori bilancio – transazioni e sentenze.

Con la deliberazione n. 193/2025 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Sicilia ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Palermo, con alcune evidenze ed indicazioni da rispettare che saranno oggetto di verifica in sede di monitoraggio semestrale siccome previsto dal TUEL.

In particolare per quanto attiene la presente in ordine alle transazioni ed alle sentenze esecutive e alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio comunale ha rilevato che: “*Sul punto, il Collegio rappresenta che la transazione è un contratto tipico regolamentato dal codice civile e utilizzabile anche dai comuni (in virtù della loro capacità di diritto privato), con il quale <<le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro>> (art. 1965, comma 1, c.c.).*

*La Corte di cassazione ha chiarito che gli elementi del contratto di transazione <<sono comunemente identificati nella "res litigiosa" (ad integrare la quale, peraltro, "non occorre che le rispettive tesi delle parti abbiano assunto la determinatezza propria della pretesa, essendo sufficiente l'esistenza di un dissenso potenziale, pur se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, e non esteriorizzata in una rigorosa formulazione"; così in motivazione, da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 4 maggio 2016, n. 8917, Rv. 639880-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 10 aprile 2006, n. 8301, Rv. 589205-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11142, Rv. 565142-01; Cass. Sez. Lav., sent. 11 marzo 1983, n. 1846 Rv. 426678-01) e nel "nuovo regolamento di interessi, che, mediante le reciproche concessioni, viene a sostituirsi a quello precedente cui si riconnetteva la lite o il pericolo di lite" (così, del pari in motivazione, Cass. Sez. 2, sent. n. 8917 del 2016, cit.; in senso conforme, Cass. Sez. 2, sent. 7 maggio 1997, n. 3969, Rv. 504114-01; Cass. Sez. 3, sent. settembre 1990, n. 9114, Rv. 469171-01)>> (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 25600/2022).*

*Anche in dottrina il presupposto del negozio in esame viene individuato nella res litigiosa o dubia, basandosi sull'incertezza dell'esito della lite, requisito d'altronde a cui fa riferimento la stessa norma citata.*

Premesso quanto sopra, seppure sommariamente, dal punto di vista civilistico, nell'ottica **giuscontabile è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l'ente locale possa stipulare una transazione, la quale, tuttavia, assume aspetti peculiari nelle ipotesi in cui (come nel caso di specie) l'obbligazione sia ormai accertata da un provvedimento giurisdizionale (seppure non si sia formato il giudicato), in quanto il fenomeno giuridico trova una sua specifica e tassativa regolamentazione nell'art. 194 del TUEL (d. lgs. n. 267/2000), il quale dispone che << 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo**



Città di Palermo

**COMUNE DI PALERMO**  
**AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE**  
**Il Vice Ragioniere Generale**  
 Via Roma n.209 – 90133 PALERMO  
 ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
 Sito internet [www.comune.palermo.it](http://www.comune.palermo.it)



C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

**193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;>>.**

Pertanto, se da una parte è pacifico nell'orientamento delle sezioni regionali di controllo di questa Corte che la transazione non rientra tra le ipotesi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, in quanto <<gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento.

Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi>> (cfr. sez. reg. Puglia, del. n. 89/2017) e non coinvolga, pertanto, il Consiglio comunale, fatte salve le ipotesi in cui l'accordo richieda uno stanziamento pluriennale, da finanziare mediante una variazione di bilancio (di competenza consiliare), dall'altra la questione si complica se l'accordo attiene alla regolamentazione privatistica dei rapporti di dare-avere accertati dal Giudice.

In quest'ultimo caso, il Collegio ritiene di aderire all'orientamento in base al quale è consentito alle parti di regolare i loro rapporti giuridici in virtù dell'autonomia negoziale, anche attraverso rinunce della parte privata a diritti riconosciuti giudiziariamente (per il soggetto pubblico è più complesso, in virtù del principio della tutela dell'interesse pubblico e della indisponibilità del denaro pubblico), ma tale successiva attività negoziale non può rappresentare una elusione dei principi che governano il riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Pertanto, in conclusione, ove la decisione giurisdizionale sia già stata emessa e la controversia definita, la formazione di un accordo (indipendentemente dalla sua qualificabilità come negozio tipico transattivo o atipico, che non rileva in questa sede) sul quantum non esime dalla obbligatoria procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto la sopravvenienza passiva che qualifica tale fenomeno giuridico patologico (il debito fuori bilancio) è già emersa e si discute solo di una riduzione dell'onere economico gravante sul Comune (cfr. sul punto sez. reg. Puglia, deliberazioni n. 57/2027 e n. 2/2019; sez. reg. Umbria, del. n. 85/2017, seppure con alcuni distinguo)".

Quanto sopra al fine di adeguare il comportamento e la prassi dell'Ente all'orientamento espresso dalla Corte dei Conti.

**IL VICE RAGIONIERE GENERALE**  
 Dott. Francesco Donia

**IL RAGIONIERE GENERALE**  
 Dott. Bohuslav Basile